

svolgere due corsi di formazione per gli ispettori internazionali, con esercizi sull'attività ispettiva in impianti militari e sulla preparazione dei rapporti preliminari di ispezione

Dopo l'entrata in vigore della Convenzione l'impianto di Civitavecchia è stato sottoposto a 3 ispezioni dell'OPAC avvenute nel 1997, 1999 e 2000; le ispezioni hanno consentito agli ispettori di accertare la regolarità delle attività svolte nell'impianto e si sono sempre concluse con un rapporto finale pienamente favorevole.

Rinvenimenti di residuati bellici sul territorio nazionale, contenenti aggressivi chimici pericolosi, sono purtroppo ancora abbastanza frequenti e sono sempre imprevedibili; tali residuati frequentemente sono in pessime condizioni, non presentano alcuna indicazione del loro contenuto e sono quindi molto pericolosi. Tali armi non costituiscano formalmente un pericolo ai sensi della Convenzione in quanto non sono più utilizzabili, ma rappresentano invece un pericolo per le persone e per l'ambiente; per tali ragioni gli Stati Parte sono tenuti ad effettuare la loro distruzione in condizioni di sicurezza.

Alla fine del 1999 e quindi due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Ministero dell'Interno ha rinvenuto in varie località del nord Italia altri residuati della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, in avanzato stato di degrado; anche in questo caso è stato disposto il loro trasferimento, a cura del Ministero della Difesa, presso il predetto impianto di Civitavecchia. Quest'ultimo, tuttavia, realizzato a suo tempo esclusivamente per le esigenze individuate all'entrata in vigore della Convenzione, non è più sufficiente, ai ritmi consentiti dalle attuali disponibilità di bilancio, a smaltire i nuovi rinvenimenti entro il termine fissato dalla Convenzione (29 aprile 2007). Si rende pertanto necessario procedere urgentemente al potenziamento dello Stabilimento, non potendosi escludere che nuovi rinvenimenti abbiano luogo anche in futuro. Eventuali rinvii, da richiedere con adeguate motivazioni in sede internazionale al Consiglio Esecutivo dell'OPAC, non potrebbero in ogni caso — ai sensi della Convenzione — superare i 5 anni. Fino ad ora nessuno Stato Parte, neppure la Russia - che non ha ancora iniziato la distruzione dei suoi stock di armi chimiche di 40.000 t - ha chiesto una proroga.

2) Ispezioni agli impianti industriali

Le ispezioni industriali dell'OPAC si prefiggono di verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni periodiche e l'attività svolta, accertare che le sostanze chimiche non siano impiegate per scopi non consentiti dalla Convenzione ed in particolare che non vengano prodotte sostanze indicate nella Tabella 1 della Convenzione.

Per stabilire la frequenza delle ispezioni successive, gli ispettori devono anche determinare il grado di rischio che l'impianto, in base all'attività che svolge ed alla tecnologia disponibile, sia potenzialmente in grado di infrangere la Convenzione.

La frequenza e l'intensità delle ispezioni vengono poi stabilite dal Segretariato Tecnico dell'OPAC, tenendo conto del grado di rischio accertato, del tipo di attività svolta dall'impianto e dei prodotti chimici impiegati.

L'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione e lavorazione di composti chimici di largo consumo.

Dal 29 aprile 1997, data di entrata in vigore della Convenzione, l'OPAC, ha già effettuato in Italia 22 ispezioni a impianti industriali (delle quali una nel 1997, 11 nel 1998, 5 nel 1999 e 5 nel 2000), su un totale di circa 180 impianti chimici complessivamente ispezionabili nel nostro Paese.

Le ispezioni si sono svolte in un contesto di alta professionalità, correttezza e rispetto delle procedure da parte degli ispettori, nonché con la più ampia trasparenza e la massima collaborazione da parte delle industrie ispezionate. Hanno tutte avuto uno svolgimento ed un esito ottimali, non essendo emerse violazioni alla Convenzione; le attività svolte erano state correttamente indicate nelle dichiarazioni periodiche e non si sono registrati casi di presenza di sostanze non consentite, né casi di diversione di sostanze chimiche o di esportazioni non consentite.

I risultati positivi sono stati ottenuti grazie anche all'attività svolta dall'Autorità Nazionale, che ha preventivamente visitato tutti gli impianti ispezionabili per illustrare gli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione, agevolare la preparazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori dell'OPAC e dirimere interrogativi di carattere procedurale.

La stessa Autorità Nazionale ha partecipato a tutte le ispezioni con un proprio nucleo, per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione, informare il personale dell'impianto su diritti e doveri

derivanti dalla legge, nonché per assistere gli ispettori nella preparazione del rapporto preliminare.

Per dare attuazione alle procedure di ricezione degli ispettori al punto di ingresso nel nostro Paese, normalmente coincidente con un aeroporto in prossimità del sito da ispezionare, nonché per assicurare la protezione degli ispettori, l'Autorità Nazionale si è in ogni occasione avvalsa dell'ausilio di Forze di Polizia (C.C. e PS) che hanno fornito la più ampia collaborazione e si sono prodigate per la migliore riuscita delle operazioni previste, dando una concreta dimostrazione di efficienza, competenza e professionalità, sempre sottolineate dagli ispettori nei loro rapporti.

Le ispezioni condotte nel 2000 hanno interessato in 4 casi impianti chimici dell'Italia del Nord ed in un caso dell'Italia Centrale; una ispezione ha interessato un impianto di tabella 2, ispezionato per la seconda volta dall'entrata in vigore della Convenzione (secondo una frequenza ritenuta regolare per tale tipo di impianti). Le aziende ispezionate producono PFIB (perfluoro isobutilene), DMMP (acido fosfonico estero metile- dimetile), acido cianidrico e fosgene.

Il **PFIB** è un prodotto chimico altamente tossico, che si genera come sottoprodotto indesiderato durante le reazioni di vari composti chimici, utilizzati nella produzione il TEFLON prodotto di largo impiego in vari settori industriali. Il PFIB, non avendo alcun impiego industriale, viene avviato all'inceneritore e distrutto mediante termossidazione. In Italia esiste un solo impianto ove come prodotto di scarto viene generato il PFIB; tale impianto è stato sottoposto a due ispezioni internazionali, nel 1998 e nel 2000.

Il **DMMP** è un prodotto utilizzato come ritardante di fiamma per la fabbricazione di pannelli largamente utilizzati in edilizia e negli impianti di condizionamento.

L'**acido cianidrico** è una sostanza estremamente tossica, che viene utilizzata nella produzione delle resine acrilonitriche (plexiglass e simili).

Il **fosgene** viene largamente utilizzato nelle reazioni chimiche per la produzione di policarbonati (resine impiegate in vari campi industriali, parti in plastica degli autoveicoli, elettricità, ecc.). Il prodotto allo stato

puro è stato largamente utilizzato in passato come arma chimica, specie durante la 1^a Guerra Mondiale.

d. Programmi di assistenza alla Federazione Russa per la distruzione del suo arsenale di armi chimiche

Al pari di altri Paesi, anche il Governo italiano si è dichiarato disponibile ad assistere la Russia nel programma di distruzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica.

Un impegno politico in tal senso era stato assunto il 10 febbraio 1998 dal Presidente del Consiglio Prodi, durante la visita a Roma del Presidente russo Eltsin. In tale occasione le due parti, riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro ed ecologicamente corretto gli arsenali di armi chimiche ancora esistenti in Russia, avevano dichiarato la loro intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con una adeguata salvaguardia dell'ambiente.

In successivi incontri le parti hanno concordato che l'assistenza italiana si sarebbe diretta alla costruzione di infrastrutture (gasdotti, elettrodotti, acquedotti ed attrezzature sanitarie) da realizzare in prossimità di uno degli impianti di distruzione delle armi chimiche, in modo da favorire contestualmente un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.

L'Accordo, firmato a Mosca dal Ministro Dini nel gennaio del 2000, prevede un impegno finanziario di 15 miliardi di lire nell'arco di un triennio; la realizzazione dovrà essere affidata da parte russa ad una impresa italiana scelta tra quelle che già operano in territorio russo.

e. I laboratori dell'OPAC

Anche nel corso del 2000 il Laboratorio della Difesa di Civitavecchia ha partecipato, senza successo, ai test di selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori da certificare, ai quali potranno essere avviati i campioni prelevati durante le ispezioni. Fino ad ora nessun laboratorio italiano ha superato le prove, che sono molto selettive e presuppongono la disponibilità di apparecchiature sofisticate e di personale che abbia familiarità con aggressivi chimici di tipo avanzato.

V. I problemi aperti

a. Argomenti di carattere generale

Anche nel corso del 2000 sono proseguite all'OPAC le consultazioni su numerose questioni, alcune delle quali risalenti all'epoca della Commissione Preparatoria, altre emerse nei primi tre anni di applicazione della Convenzione. Tra le questioni tuttora irrisolte si segnalano:

- criteri per migliorare la trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli Stati Parte, pur nella necessaria tutela delle notizie riservate relative ai processi industriali;
- modalità per informare gli Stati Parte sulle attività di verifica e sui risultati delle ispezioni;
- parametri di valutazione della utilizzabilità delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- definizione dei livelli di soglia di alcune basse concentrazioni per alcune sostanze chimiche sensibili;
- rischi derivanti dalle attività industriali e frequenza delle ispezioni;
- regimi di controllo delle esportazioni di alcune sostanze chimiche sensibili;
- programmi di conversione a fini consentiti di impianti di produzione di armi chimiche disattivati dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
- approvazione di "accordi d'impianto" per siti già ispezionati di tabella 2;
- regimi di esportazione di alcuni prodotti chimici verso gli Stati non Parte;
- definizione dei livelli di concentrazione delle sostanze chimiche ai fini delle dichiarazioni;
- eventuale autorizzazione alla Russia di estendere oltre il 29 aprile 2002, la distruzione del 20% del suo arsenale chimico di categoria 1;
- facoltà degli ispettori di accedere alla documentazione delle industrie;
- metodi per la selezione delle industrie da ispezionare;

- misure per migliorare gli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la chimica industriale;
- misure di omogeneizzazione delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione nei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi a favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per le analisi immediate delle sostanze tossiche, da utilizzare durante le ispezioni;
- modalità di aggregazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione di prodotti chimici sottoposti al controllo;
- accordi bilaterali tra l'OPAC ed i Paesi Parte per l'immunità degli ispettori;
- aggiornamento della strumentazione degli ispettori;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- valutazione delle raccomandazioni del Comitato Scientifico;
- definizione di procedure per le ispezioni su sfida e per accertamenti sull'uso presunto di armi chimiche e ruolo del Consiglio Esecutivo;
- soluzione delle problematiche finanziarie in corso;
- approvazione dei programmi e del bilancio dell'OPAC per il 2002.

b. La legislazione degli Stati Parte

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione adeguate misure per reprimere violazioni commesse dai suoi cittadini. Il Segretariato ha più volte indicato che non tutti gli Stati hanno adottato misure legislative per tali violazioni e che solo alcuni hanno tenuto conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale, come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1(c).

L'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del proprio territorio implica il coinvolgimento di altri Stati Parte; si rende pertanto necessario adottare norme di attuazione negli ordinamenti interni che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari paesi e le relative modalità di attuazione.

Il Segretariato negli anni scorsi aveva avviato uno studio comparativo delle legislazioni nazionali di attuazione della

Convenzione, da cui erano emerse sensibili differenze nelle sanzioni adottate dai vari Paesi. L'esercizio di omogeneizzazione sarà ancor più necessario tra i Paesi dell'Unione Europea.

c. La normativa italiana di applicazione

La normativa nazionale che disciplina le misure di attuazione della Convenzione (legge 18 novembre 1995, n. 496; legge 4 aprile 1997, n. 93; DPR 16 luglio 1997, n. 289) è stata elaborata a suo tempo senza il sostegno di una adeguata esperienza, in un settore che non presentava altri modelli di riferimento.

A distanza di più di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione è emersa la necessità di apportare dei correttivi alla legislazione vigente.

Come già sottolineato nelle precedenti relazioni, i principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale ed alcune modalità di applicazione tecnica della Convenzione.

Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciandolo libero di definire tipo e entità delle sanzioni.

Il sistema delle sanzioni regolato dalle leggi succitate, ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo ed a maggior ragione delle Associazioni di categoria, necessita di una revisione.

Mentre sanzioni severe sono pienamente giustificate per violazioni ai divieti connessi direttamente con sviluppo e proliferazione delle armi chimiche e dei prodotti ad esse direttamente associabili e paradossalmente la legislazione vigente non lo prevede, la normativa attuale appare troppo severa per violazioni sostanzialmente minori commesse senza dolo dalle industrie, quali errori o omissioni nelle dichiarazioni di piccole quantità, che palesemente escludono il dolo o la colpa grave.

L'esame comparato delle normative dei nostri partners principali ha evidenziato che molti, ad eccezione per i casi più gravi, non hanno previsto figure di reato, ma si sono limitati a prevedere sanzioni amministrative.

Le considerazioni suesposte sono state oggetto anche di un apposito seminario, organizzato da Confindustria, che ha raccolto unanime consenso sulla necessità di modificare l'attuale regime sanzionatorio.

Seminari sulla necessità di rendere più omogenee le varie legislazioni di attuazione della Convenzione sono stati tenuti anche in altri paesi e dall'OPAC stessa.

L'Autorità Nazionale, sentito l'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia ed il Ministero dell'Industria, ha già predisposto un articolato di legge che sarà prossimamente sottoposto al previsto iter legislativo.

La proposta intenderebbe dare attuazione ai principi di:

- sanzionare con pene severe i reati più gravi, prevedendo una nuova fattispecie di reato, relativa al vero e proprio traffico di armi chimiche, in aderenza con lo spirito della Convenzione;
- raccogliere in unica disposizione norme attualmente disperse in leggi ormai obsolete e non ben coordinate tra loro;
- considerare in modo organico tutte le attività relative ai composti chimici e loro precursori indicati dalla Convenzione;
- liberalizzare le attività specificamente consentite dalla Convenzione e soggette ad autorizzazione e sanzionare attività svolte in violazione di uno specifico divieto, differenziando così la pena tra le azioni volitive di chi intendeva commettere violazioni ai divieti, da chi ha semplicemente omissso di chiedere le autorizzazioni per attività lecite;
- prevedere l'alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria;
- mitigare la rigidità e la severità della norma per errori materiali, inosservanza di atti formali o di semplici inavvertenze, in linea con le sanzioni adottate da altri paesi dell'Unione Europea;
- assicurare la possibilità di continuare ad avvalersi di personale qualificato, modificando le vigenti disposizioni che contemplano un periodo massimo di tre anni per i contratti con il personale estraneo all'Amministrazione.

d. I problemi connessi con l'import-export

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale tra Stati Parte dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; ogni Stato Parte è pertanto tenuto a riesaminare la sua legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili, per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo (PVS) membri dell'OPAC sostengono da tempo che sia necessario modificare radicalmente i

regimi di controllo delle esportazioni verso i Paesi Parte della Convenzione; secondo tali Paesi le restrizioni adottate dai Paesi facenti Parte del Gruppo Australia, come l'Italia, sarebbero ormai superate dalla Convenzione e dovrebbero essere rimosse. I paesi industrializzati, dal canto loro, affermano che le loro legislazioni sono state già adeguatamente modificate per tenere conto della Convenzione e che le normative interne non sono in contrasto con i principi generali della Convenzione, anche in quanto la sussistenza di alcune limitazioni alle esportazioni verso determinati Stati Parte considerati "a rischio" rientra nello spirito dell'Articolo I paragrafo 1(d) della Convenzione che vieta di assistere, incoraggiare o indurre chiunque a svolgere attività proibite.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente dalla normativa comunitaria; tutti i Paesi dell'UE sono d'altronde membri del Gruppo Australia; di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

VI. Attività di rilievo nel corso del 2001

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel corso del 2001 possono essere sintetizzate come segue:

- attuazione del programma nazionale per ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione;
- concertazione con i partners del G-8 in seno al gruppo di esperti sulla non proliferazione, anche in vista del Vertice di Genova;
- gestione di 10-12 ispezioni dell'OPAC a impianti industriali dichiarati dall'Italia;
- gestione di 1-2 ispezioni all'impianto militare di distruzione delle vecchie armi chimiche di Civitavecchia;
- partecipazione alla VI Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC;
- revisione ed aggiornamento della normativa nazionale di attuazione, anche a seguito di nuove decisioni della Conferenza degli Stati Parte, che devono essere acquisite nella normativa nazionale di attuazione;
- attuazione dell'Accordo bilaterale italo - russo per l'assistenza italiana nella realizzazione delle opere infrastrutturali di un impianto di distruzione di armi chimiche in Russia;

- approvazione degli accordi d'impianto per le ispezioni già effettuate di tabella 2;
- ratifica di accordi bilaterali con l'OPAC per il riconoscimento delle garanzie relative all'attività degli ispettori dell'OPAC nell'esercizio delle loro funzioni;
- intensificazione dei rapporti con i Paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione e segnatamente con quelli del Mediterraneo e del Medio Oriente, al fine di pervenire all'universalità della Convenzione;
- definizione con i paesi dell'Unione Europea di posizioni comuni da adottare nei fori istituzionali.

VII. Conclusioni

Il bilancio dei primi anni di applicazione del regime convenzionale è stato sostanzialmente positivo anche se si addensano nubi all'orizzonte sul funzionamento dell'Organizzazione de L'Aja, in presenza di una situazione di bilancio alquanto confusa.

Il processo di eliminazione degli stock di armi chimiche e degli impianti di produzione delle armi chimiche è proseguito, anche se permane l'incognita sulla capacità della Russia di far fronte ai propri oneri. A tal riguardo è auspicabile che, quanto meno in ambito Unione Europea si possa raggiungere un consenso circa la necessità di destinare maggiori risorse a beneficio dei programmi di distruzione della Russia.

Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, oltre all'avvio dei programmi di distruzione dei loro arsenali, va preso atto dell'avvio nel corso del 2000 delle ispezioni nel settore dell'industria civile.

Il crescente numero di adesioni dimostra in modo eloquente l'impegno concreto della comunità internazionale per realizzare un mondo privo di armi chimiche, a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente. Cionondimeno, gli Stati Parte dovranno moltiplicare le iniziative per conseguire un'effettiva universalizzazione della Convenzione.

La Convenzione costituisce infatti ormai uno dei pilastri del disarmo internazionale e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, su cui poggia il sistema internazionale per il conseguimento della pace e della sicurezza.

L'Organizzazione Internazionale de L'Aja, deputata alle misure di attuazione, ha ormai accumulato una considerevole esperienza, dando

prova di alta professionalità ed imparzialità. Gli ispettori internazionali hanno assistito allo smantellamento di una rilevante quantità di impianti che, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, alimentavano gli arsenali, ed hanno assistito alla distruzione di quantità prestabilite di munizioni a caricamento chimico. Le attività di verifica negli impianti industriali sono state condotte regolarmente e garantiscono ormai che, prodotti di largo consumo siano utilizzabili esclusivamente per scopi consentiti.

La Convenzione da sola non risolverà certamente tutti i problemi connessi con l'esistenza delle armi di distruzione di massa, ma ha delegittimato il ricorso alle armi chimiche come strumento di guerra, anche in risposta ad un attacco con tali armi.

Il successo della Convenzione dipenderà peraltro dalla sua integrale applicazione e dalla disponibilità degli Stati Parte a sottomettersi, senza eccezioni o riserve, agli obblighi internazionali volontariamente assunti con la ratifica della Convenzione.

Trasparenza ed universalità saranno i pilastri della sua credibilità; trasparenza, intesa come disponibilità degli Stati Parte a rispettare le regole e dichiarare esplicitamente la situazione, da coniugare con la disponibilità dell'Organizzazione a fornire informazioni sull'attività di verifica. Universalità, come requisito da conseguire prioritariamente con la ratifica di tutti i paesi che sono ancora fuori del sistema convenzionale e che è intesa a liberare definitivamente il mondo da queste armi di distruzione di massa, ridurre le tensioni nelle aree di crisi e rafforzare la fiducia nel sistema internazionale.

Per quanto riguarda le misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale, le verifiche internazionali fin qui subite hanno già ampiamente confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica; non sono state rilevate violazioni ed il sistema di controllo nazionale in essere sarà in grado di garantire con fermezza il rispetto degli obblighi internazionali. E' comunque sempre più avvertita l'esigenza di modificare la legislazione vigente, nell'intento da un lato di renderla più omogenea con le normative adottate in materia dai nostri principali partners (con particolare riferimento alla disciplina delle misure sanzionatorie), e, d'altro lato, di poter prevedere la possibilità di continuare ad avvalersi della collaborazione del personale qualificato, con il quale non si era potuto rinnovare il rapporto contrattuale per decorrenza dei termini fissati dall'attuale legge.

Sul piano internazionale, si dovranno individuare meccanismi atti a favorire un corretto funzionamento dell'OPAC, superando l'impasse prodotta dall'attuale crisi finanziaria.

ALLEGATI

A. Stati Parte della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche

B. Stati Firmatari che non hanno ancora ratificato la Convenzione

C. Stati Non Firmatari

D. Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche. Il Segretariato Tecnico

ALLEGATO A

**STATI PARTE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE
DELLE ARMI CHIMICHE
al 31 dicembre 2000**

N.°	Stato	Firma ¹	Deposito ²	Entrata in vigore
1	Albania	14-01-93	11-05-94	29-04-97
2	Algeria	13-01-93	14-08-95	29-04-97
3	Argentina	13-01-93	02-10-95	29-04-97
4	Armenia	19-03-93	27-01-95	29-04-97
5	Australia	13-01-93	06-05-94	29-04-97
6	Austria	13-01-93	17-08-95	29-04-97
7	Azerbaijan	13-01-93	29-02-00	30-03-00
8	Bahrain	24-02-93	28-04-97	29-04-97
9	Bangladesh	14-01-93	25-04-97	29-04-97
10	Belarus	14-01-93	11-07-96	29-04-97
11	Belgium	13-01-93	27-01-97	29-04-97
12	Benin	14-01-93	14-05-98	13-06-98
13	Bolivia	14-01-93	14-08-98	13-09-98
14	Bosnia and Herzegovina	16-01-97	25-02-97	29-04-97
15	Botswana		31-08-98[a]	30-09-98
16	Brazil	13-01-93	13-03-96	29-04-97
17	Brunei Darussalam	13-01-93	28-07-97	27-08-97
18	Bulgaria	13-01-93	10-08-94	29-04-97
19	Burkina Faso	14-01-93	08-07-97	07-08-97
20	Burundi	15-01-93	04-09-98	04-10-98
21	Cameroon	14-01-93	16-09-96	29-04-97
22	Canada	13-01-93	26-09-95	29-04-97
23	Chile	14-01-93	12-07-96	29-04-97
24	China	13-01-93	25-04-97	29-04-97
25	Colombia	13-01-93	05-04-00	05-05-00
26	Cook Islands	14-01-93	15-07-94	29-04-97
27	Costa Rica	14-01-93	31-05-96	29-04-97
28	Côte d'Ivoire	13-01-93	18-12-95	29-04-97
29	Croatia	13-01-93	23-05-95	29-04-97
30	Cuba	13-01-93	29-04-97	29-05-97

¹ Firme apposte sulla copia originale della Convenzione custodita presso il Segretario generale delle nazioni Unite in qualità di Depositario.

² Strumenti di accessione ("[a]") o di ratifica custoditi presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite in qualità di Depositario.

31	Cyprus	13-01-93	28-08-98	27-09-98
32	Czech Republic	14-01-93	06-03-96	29-04-97
33	Denmark	14-01-93	13-07-95	29-04-97
34	Ecuador	14-01-93	06-09-95	29-04-97
35	El Salvador	14-01-93	30-10-95	29-04-97
36	Equatorial Guinea	14-01-93	25-04-97	29-04-97
37	Eritrea		14-02-00 [a]	15-03-00
38	Estonia	14-01-93	26-05-99	25-06-99
39	Ethiopia	14-01-93	13-05-96	29-04-97
40	Federal Republic of Yugoslavia		20-04-00 [a]	20-05-00
41	Fiji	14-01-93	20-01-93	29-04-97
42	Finland	14-01-93	07-02-95	29-04-97
43	France	13-01-93	02-03-95	29-04-97
44	Gabon	13-01-93	08-09-00	08-10-00
45	Gambia	13-01-93	19-05-98	18-06-98
46	Georgia	14-01-93	27-11-95	29-04-97
47	Germany	13-01-93	12-08-94	29-04-97
48	Ghana	14-01-93	09-07-97	08-08-97
49	Greece	13-01-93	22-12-94	29-04-97
50	Guinea	14-01-93	09-06-97	09-07-97
51	Guyana	06-10-93	12-09-97	12-10-97
52	Holy See	14-01-93	12-05-99	11-06-99
53	Hungary	13-01-93	31-10-96	29-04-97
54	Iceland	13-01-93	28-04-97	29-04-97
55	India	14-01-93	03-09-96	29-04-97
56	Indonesia	13-01-93	12-11-98	12-12-98
57	Iran (Islamic Republic of)	13-01-93	03-11-97	03-12-97
58	Ireland	14-01-93	24-06-96	29-04-97
59	Italy	13-01-93	08-12-95	29-04-97
60	Jamaica	18-04-97	08-09-00	08-10-00
61	Japan	13-01-93	15-09-95	29-04-97
62	Jordan		29-10-97 [a]	28-11-97
63	Kazakhstan	14-01-93	23-03-00	22-04-00
64	Kenya	15-01-93	25-04-97	29-04-97
65	Kiribati		07-09-00 [a]	07-10-00
66	Kuwait	27-01-93	29-05-97	28-06-97
67	Lao People's Democratic Republic	13-05-93	25-02-97	29-04-97
68	Latvia	06-05-93	23-07-96	29-04-97
69	Lesotho	07-12-94	07-12-94	29-04-97
70	Liechtenstein	21-07-93	24-11-99	24-12-99
71	Lithuania	13-01-93	15-04-98	15-05-98
72	Luxembourg	13-01-93	15-04-97	29-04-97
73	Malawi	14-01-93	11-06-98	11-07-98
74	Malaysia	13-01-93	20-04-00	20-05-00
75	Maldives	01-10-93	31-05-94	29-04-97
76	Mali	13-01-93	28-04-97	29-04-97
77	Malta	13-01-93	28-04-97	29-04-97

78	Mauritania	13-01-93	09-02-98	11-03-98
79	Mauritius	14-01-93	09-02-93	29-04-97
80	Mexico	13-01-93	29-08-94	29-04-97
81	Micronesia (Federated States of)	13-01-93	21-06-99	21-07-99
82	Monaco	13-01-93	01-06-95	29-04-97
83	Mongolia	14-01-93	17-01-95	29-04-97
84	Morocco	13-01-93	28-12-95	29-04-97
85	Mozambique		15-08-00 [a]	14-09-00
86	Namibia	13-01-93	27-11-95	29-04-97
87	Nepal	19-01-93	18-11-97	18-12-97
88	Netherlands	14-01-93	30-06-95	29-04-97
89	New Zealand	14-01-93	15-07-96	29-04-97
90	Nicaragua	09-03-93	05-11-99	05-12-99
91	Niger	14-01-93	09-04-97	29-04-97
92	Nigeria	13-01-93	20-05-99	19-06-99
93	Norway	13-01-93	07-04-94	29-04-97
94	Oman	02-02-93	08-02-95	29-04-97
95	Pakistan	13-01-93	28-10-97	27-11-97
96	Panama	16-06-93	07-10-98	06-11-98
97	Papua New Guinea	14-01-93	17-04-96	29-04-97
98	Paraguay	14-01-93	01-12-94	29-04-97
99	Peru	14-01-93	20-07-95	29-04-97
100	Philippines	13-01-93	11-12-96	29-04-97
101	Poland	13-01-93	23-08-95	29-04-97
102	Portugal	13-01-93	10-09-96	29-04-97
103	Qatar	01-02-93	03-09-97	03-10-97
104	Republic of Korea	14-01-93	28-04-97	29-04-97
105	Republic of Moldova	13-01-93	08-07-96	29-04-97
106	Romania	13-01-93	15-02-95	29-04-97
107	Russian Federation	13-01-93	05-11-97	05-12-97
108	Saint Lucia	29-03-93	09-04-97	29-04-97
109	San Marino	13-01-93	10-12-99	09-01-00
110	Saudi Arabia	20-01-93	09-08-96	29-04-97
111	Senegal	13-01-93	20-07-98	19-08-98
112	Seychelles	15-01-93	07-04-93	29-04-97
113	Singapore	14-01-93	21-05-97	20-06-97
114	Slovakia	14-01-93	27-10-95	29-04-97
115	Slovenia	14-01-93	11-06-97	11-07-97
116	South Africa	14-01-93	13-09-95	29-04-97
117	Spain	13-01-93	03-08-94	29-04-97
118	Sri Lanka	14-01-93	19-08-94	29-04-97
119	Sudan		24-05-99 [a]	23-06-99
120	Suriname	28-04-97	28-04-97	29-04-97
121	Swaziland	23-09-93	20-11-96	29-04-97
122	Sweden	13-01-93	17-06-93	29-04-97
123	Switzerland	14-01-93	10-03-95	29-04-97
124	Tajikistan	14-01-93	11-01-95	29-04-97
125	The former Yugoslav Republic of Macedonia		20-06-97 [a]	20-07-97